

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **713/1988** (ECLI:IT:COST:1988:713)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15637**

Atti decisi:

N. 713

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazione alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e dell'art. 3 della legge Regione 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. SITA ed altri contro la Regione Toscana, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. SITA ed altre e della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza in data 29 giugno 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, e 3 della legge della medesima Regione 6 dicembre 1982, n. 90, nella parte in cui, disponendo una riduzione dei contributi dovuti alle aziende esercenti autoservizi di linea in concessione regionale (nella misura dell'ottanta per cento, rispetto a quello del novanta per cento della perdita di esercizio, già stabilita nella precedente legge regionale 26 luglio 1978 n. 51), anche per gli anni anteriori a quelli della loro entrata in vigore, e così disconoscendo situazioni scaturenti da quest'ultima legge, contrasterebbero con l'art. 117 Cost., in quanto violerebbero il principio di irretroattività che, codificato dall'art. 11 Disp. Prel. Cod. Civ., condiziona la legislazione regionale, quale principio fondamentale di quella statale;

Considerato che, il principio di irretroattività della legge, mentre ha una portata generale quale canone ermeneutico imposto all'interprete, non opera con altrettanta latitudine nei confronti del legislatore, cui non è inibito, salvo che nella materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), dettare norme con efficacia retroattiva, come questa Corte ha reiteratamente riconosciuto;

che, conseguentemente l'art. 11, Disp. Prel. Cod. Civ., non può assumere per il legislatore regionale altro e diverso significato da quello che esso assume per quello statale e cioè che, ad esclusione della suddetta materia (peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni) è, per l'uno, come per l'altro, possibile l'emanazione di norme alle quali venga attribuita la menzionata efficacia retroattiva (v. sentenza 28 febbraio 1967 n. 23);

che non possono fondatamente richiamarsi in senso contrario le sentenze 9 marzo 1978 n. 23 e 27 aprile 1982 n. 91, in quanto, con le medesime, questa Corte, pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali con riconosciuta efficacia retroattiva, ha provveduto a siffatta declaratoria per la ragione che tale efficacia incideva su effetti già prodotti dalla legislazione statale, venendo così a violare non un presunto principio fondamentale di irretroattività, bensì quello "dell'unità dell'ordinamento giuridico dello Stato";

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge regionale della Toscana 20 dicembre 1979, n. 67, (Sussidi di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbani viaggiatori per l'anno 1978. Integrazioni alla legge regionale 26 luglio 1978, n. 51) e 3 della legge regionale della Toscana 6 dicembre 1982, n. 90, (Interventi a favore dei pubblici servizi automobilistici d'interesse regionale) sollevata, in riferimento all'art. 117 Cost., dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.